



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi

Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie

Il Direttore Generale

VISTO il comma 2 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dalla legge 23/12/2014 n. 190, art. 1, commi 526 e 527 in base al quale il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° settembre 2015, subentra nei rapporti contrattuali stipulati dai Comuni per la gestione delle spese obbligatorie di funzionamento, fatta salva ogni facoltà di successivo recesso;

CONSIDERATO che la Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Ministero della giustizia - oggi denominata, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Organizzazione del Ministero della giustizia, Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie - è l'articolazione competente ad attuare i subentri menzionati nel disposto normativo sopraindicato;

VISTO il d.p.c.m. 15.06.2015 n. 84, pubblicato in G.U. - serie generale - del 29.06.2015, con il quale è stato adottato il Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;

VISTO l'art. 16, comma 4, del citato d.p.c.m. nella parte in cui prescrive che, fino alla data di entrata in vigore di uno o più decreti del Ministero della giustizia volti a stabilire la data di entrata in funzione delle Direzioni generali regionali di cui al d.lgs. 25.07.2006, n. 240, le funzioni attribuite alle predette Direzioni regionali possono essere delegate anche in parte agli uffici giudiziari distrettuali;

RITENUTO che, vertendosi in materia di sicurezza e vigilanza degli uffici giudiziari, alla luce del d.p.r. 18.08.2015, n. 133 e della Circolare ministeriale n. 22 del 2.08.2016, può procedersi al conferimento della delega al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello territorialmente competente per il distretto nel cui ambito sono collocati gli uffici giudiziari interessati

RISCONTRATA la nota prot. n. 4718 del 05.10.2017 con la quale il Sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste ha segnalato che il servizio di vigilanza privata presso gli uffici giudiziari di Udine richiede la presenza di personale armato affidato a *Guardie particolari giurate*, mediante piantonamento fisso, di cui alla *Classe funzionale "A"* del decreto del Ministero dell'Interno datato 1° dicembre 2010, n. 269, recante la *"Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti"*;

RILEVATO che il contratto attualmente in essere per la fornitura del servizio in parola presso gli uffici giudiziari di Udine andrà a scadenza il prossimo **31.12.2017**;

CONSIDERATO che i servizi di vigilanza delle strutture giudiziarie sono necessari ed irrinunciabili in quanto funzionali al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza pubblica previsti per gli uffici giudiziari e all'ordinato svolgimento della relativa attività giudiziaria;

CONSIDERATO che l'erogazione del detto servizio non può subire soluzioni di continuità, dal momento che esso è in stretta correlazione con l'efficienza e il pacifico

dm

andamento delle attività giudiziarie, la cui eventuale diminuzione comporta grave pregiudizio alla tutela di interessi di primario rango costituzionale;

RITENUTO di dover provvedere affinché non sia interrotta l'erogazione dei servizi di vigilanza privata per gli uffici giudiziari di **Udine**;

CONSIDERATO che le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, sono tenute ad avvalersi degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., tra cui le convenzioni-quadro, ove esistenti;

CONSIDERATO che la procedura di gara finalizzata alla stipula della Convenzione Consip relativa ai "*Servizi integrati di vigilanza privata presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni*", bandita dalla stessa Centrale di committenza in data 15 ottobre 2015, è stata definitivamente ritirata a seguito di annullamento della procedura di gara con Sentenza irrevocabile del Consiglio di Stato - Sez. V del 6 marzo 2017, n. 1038;

VISTO l'avviso pubblicato in G.U. - 5° Serie speciale, n. 49 in data 28.04.2017, con il quale la Consip S.p.A. rendeva nota l'avvenuta formale revoca della gara sopra evidenziata;

RILEVATO che in data 28 agosto 2017 Consip S.p.A. ha attivato sul sito web www.acquistinretepa.it il *Bando di abilitazione* per lo strumento d'acquisto del *Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione* (Me.PA.), di cui all'art. 36, co. 6, del *Codice dei contratti pubblici*, relativo ai "*Servizi di Vigilanza e accoglienza*";

RILEVATO che, sulla base dei dati comunicati dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste, il valore economico contrattuale per l'affidamento del servizio in parola, per il periodo dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, è stimato in complessivi € **235.185,16** oltre IVA (gli oneri interferenziali della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €350,00);

CONSIDERATO che il servizio in parola rientra tra quelli specifici elencati nell'allegato IX, con particolare riferimento ai servizi contraddistinti dal CPV da 79700000-1 a 79721000-4, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 e che, pertanto, la soglia di rilevanza comunitaria va individuata in €750.000,00, secondo quanto disposto dall'art. 35, co. 1, lett. d) del citato decreto;

RITENUTO che sussistano le condizioni, in considerazione dell'importo stimato al di sotto della soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per procedere all'affidamento dei predetti servizi - per il periodo compreso dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018** - attraverso il Me.PA., purché vi siano operatori economici registrati sul sistema abilitati ad operare per l'ambito territoriale ove insistono le sedi di cui trattasi;

RITENUTO che nel caso di specie si è in presenza di servizi ad *alta intensità di manodopera*, come definiti dall'art. 50 del *Codice dei contratti pubblici* e, pertanto, corre l'obbligo di applicare il criterio di aggiudicazione secondo l'*offerta economicamente più vantaggiosa*, ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. a) d.lgs. n. 50 del 2016;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTO l'art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 95, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI il r.d. del 18 novembre 1923, n. 2440, recante "*Nuove norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*", nel testo modificato dalla l. del 31 dicembre 2009, n. 196 e dalla l. 7 aprile 2011, n. 39 e il r.d. del 23 maggio 1924, n. 827, recante

DETERMINA

- 1) di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, all'indizione di procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di *vigilanza privata armata*, mediante piantonamento fisso (Classe funzionale "A" decreto del Ministero dell'Interno del 1.12.2010) per le sedi degli Uffici giudiziari di **Udine**, per il periodo dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, con lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) sul Me.PA., previa consultazione di almeno cinque operatori economici abilitati alla fornitura del servizio di *vigilanza privata armata*, ove esistenti, applicando il criterio dell'*offerta economicamente più vantaggiosa*, ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rispettando la proporzione, nel rapporto qualità/prezzo, rispettivamente di 70 a 30;
 - 2) di procedere, nel caso in cui non dovesse essere presente sul Me.PA. un numero sufficiente di operatori o la suddetta RdO dovesse andare deserta, mediante consultazione dell'elenco degli Istituti di vigilanza autorizzati dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di **Udine**;
 - 3) di delegare la realizzazione delle citate procedure al Sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di **Trieste**, con facoltà di subdelegare il Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di **Udine**;
 - 4) di individuare quale Responsabile del procedimento il dott. Alberto Di Cicco, direttore amministrativo in servizio presso la predetta Procura generale della Repubblica, che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del *Codice dei contratti pubblici* e provvederà in particolare ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 3 della l. n.136 del 2010 e successive modifiche di cui al d.l. n.187 del 2010, convertito con l. n. 217 del 2010.
- Ai fini delle attività di fatturazione elettronica andrà confermato il codice IPA specifico dell'ufficio giudiziario destinatario del servizio, che procederà, all'atto della ricezione della fattura da parte del fornitore, ai necessari controlli e al successivo invio al competente Funzionario Delegato che effettuerà il pagamento.
 - Il *Funzionario delegato* competente provvederà ad effettuare i necessari pagamenti dei corrispettivi contrattuali dovuti, previa verifica della regolare esecuzione del contratto da parte della competente Conferenza Permanente - ovvero per il tramite dei dirigenti amministrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica del 18 agosto 2015, n. 133 - mediante i fondi che verranno messi a disposizione in favore dell'Ufficio delegato sul capitolo di competenza 1550 - *Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari*, sulla base del fabbisogno prospettato e con successivo obbligo di rendiconto.

Roma, 30 OTT. 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Mungo

